Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/06/2020

## FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "*AF*", emessi il 9/4/2001. In sede di sottoscrizione dei predetti buoni gli stessi riportavano, sul fronte, l'indicazione "*buono postale fruttifero*" e la dicitura "*non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo*", mentre sul loro retro era presente la serie "AF"; tale situazione lo aveva indotto a nutrire un legittimo affidamento sulla durata e sul rendimento dei titoli.
Osserva di essersi recato presso l'ufficio dell'intermediario nei primi mesi del 2019 al fine di richiedere il rimborso dei buoni in esame. In tale occasione, l'intermediario gli comunicava che i buoni appartenevano alla serie "*AA1*", scaduta nel 2007, e sugli stessi erano apportate annotazioni a mano, ovvero: sul fronte "*AA1 annotato a penna in basso a destra*" e sul retro "*Lordo 35% al 6° anno*".
Fermo restando l'illegittimità delle predette annotazioni comportanti la modifica, a distanza di anni, della serie e delle condizioni dei buoni in esame, evidenzia che fin dal momento della loro emissione non era stato informato delle condizioni economiche inerenti gli stessi, né tantomeno gli erano stati consegnati i relativi Fogli Informativi.
Ciò premesso, ritiene che i buoni debbano essere liquidati sulla base dei criteri di calcolo dei rendimenti indicati sul retro degli stessi. Viceversa, l'intermediario ritiene che si debbano applicare i criteri indicati nel D.M. del 19/12/2000, istitutivo di una diversa serie di buoni fruttiferi.

Nel caso in esame, la mancata applicazione delle condizioni riportate sui titoli comporterebbe condizioni peggiorative nei suoi confronti in sede di liquidazione degli stessi.
Ove il DM modificativo dei tassi sia antecedente rispetto alla data di emissione del buono, ritiene che possa generarsi un legittimo affidamento del sottoscrittore sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo. Ne consegue che si deve escludere la possibilità di eterointegrazione del contratto, non potendo le condizioni alle quali l'intermediario si obbliga essere fin dal principio "*diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*" (cita plurimi Precedenti ABF).
Premesso che i buoni in questione erano stati emessi nel mese di aprile 2001, ovvero successivamente rispetto all'emanazione del DM del 19/12/2000 che l'intermediario ritiene applicabile agli stessi, rileva di non esser stato edotto sia della possibilità di una variazione successiva del tasso di interesse dei titoli, in seguito ad una determinazione da parte dell'amministrazione pubblica sia che le condizioni di emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna dei titoli.
La discrepanza tra le previsioni ministeriali e quanto indicato sui buoni non "*non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni*" (cita Collegio di Bari. Decisione n. 9579/2019, Collegio di Milano, decisione n. 10387/2017, Collegio di Roma, decisione n. 16797/2017). Peraltro, in un caso analogo a quello in esame, la giurisprudenza ha stabilito che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli sia destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, di modo che deve ritenersi che al richiedente il buono postale sia stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni medesimi, compilati, firmati e a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente" (cita Trib. di Catania, sentenza n. 1597/2017, Trib. di Bologna, sentenza n. 881/2017, Trib. di Alessandria, sentenza n. 462/2017, Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007).
Quanto alla prescrizione, l'art. 5, comma 3°, del D.L. n. 269/2003, aveva previsto il trasferimento di tutti i buoni fruttiferi emessi fino al 13/4/2001 al MEF e la contestuale equiparazione degli stessi ai titoli del debito pubblico, con la conseguenza che la prescrizione del diritto al loro rimborso sarebbe intervenuto decorsi dieci anni dalla data di scadenza. Pertanto, sostiene che il suo diritto a richiedere il rimborso dei buoni in questione, stante l'efficacia della originaria dicitura riportata sul retro degli stessi, si prescrive nel 2025.
Il ricorrente chiede entrambi i titoli siano rimborsati "*secondo il calcolo riferito alla stampigliatura serie "AF" apposta sul retro su entrambi i buoni postali. Con vittoria di spese e competenze di lite*".
L'intermediario rappresenta che: il ricorrente sottoscriveva, in data 9/4/2001, due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie a termine "*AA1*", del valore di £ 500.000 ciascuno; i titoli erano collocati utilizzando il modulo cartaceo della serie "*AF*", su cui erano apposte le "*opportune correttive*"; la controparte si recava presso i suoi uffici nei primi mesi del 2019 al fine di richiedere il rimborso dei predetti buoni, ovvero successivamente rispetto al decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge e, pertanto, gli negava la loro liquidazione.
Ciò premesso, sostiene che i buoni in questione appartengano alla serie a termine "*AA1*", collocata nel periodo 28/12/2000 – 13/4/2001, la quale garantiva un interesse lordo del 35% ed era rimborsabile alla scadenza del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione.

I titoli erano stati sottoscritti su un modulo cartaceo recante condizioni, seppur "*depennate*", divergenti da quelle effettive, applicando correttamente quanto previsto dall'art. 10, comma 3°, del D.M. del 19/12/2000, il quale prevede che fino "*ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati*". In riferimento al citato D.M., rammenta che lo stesso aveva riscritto le norme relative ai buoni in esame, abrogando la precedente normativa, autorizzando l'emissione delle serie "*A1*", "*AA1*" e prevedendo un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dalla data di scadenza, oltre all'obbligo di pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori.
Precisa che, anche se gli arti 11 e 15 del D.M. menzionato prevedevano che le serie dei buoni "*A1*", "*AA1*" potevano essere emesse fin "*dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale*" (28/12/2000), non sembra prevista una specifica data di entrata in vigore per le restanti disposizioni del decreto, le quali devono ritenersi soggette al rispetto del principio generale della *vacatio legis* previsto dall'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale e confermato dall'art. 7 del dpr n. 1092/1985. Pertanto, il D.M. del 19/12/2000 prevedeva una duplice data di entrata in vigore, ovvero: dal 28/12/2000 per quanto riguardava l'emissione dei buoni appartenenti alle serie "*A1*", "*AA1*" (artt. 11 e 15); dall'11/1/2001 per ciò che concerneva le altre norme (artt. 1 -10).
Inoltre, la prima parte del citato D.M. prevedeva ai primi due commi dell'art. 10 la retroattività delle norme in materia di prescrizione (art. 8), di emanazione di duplicati di buoni (art. 7) e di circolazione degli stessi (art. 1), mentre l'art. 9 stabiliva espressamente che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (11/1/2001), si dovesse ritenere abrogato il d.p.r. n. 156/1973, il quale avrebbe comunque continuato a regolare i buoni emessi sotto la propria vigenza. In particolare, a differenza di quanto previsto dall'art. 173, comma 3°, del d.p.r. n. 156/1973, gli artt. 4 e 5 del D.M. del 19/12/2000 sembrano affermare il principio generale secondo cui gli interessi e la durata dei buoni sono quelli riportati nel decreto di emissione della relativa serie; tale assunto è avvalorato dalla considerazione per la quale attualmente i buoni possono essere "*smaterializzati*", ovvero collocati senza alcun documento cartaceo di supporto.
Ne consegue che il ricorrente non può aspirare ad ottenere gli interessi previsti dal timbro relativo alla serie "*AF*", poiché tale timbro risulta "*depennato*" e, pertanto, "*cancellato*". Inoltre, evidenzia che la corretta serie di appartenenza "*AA1*" era stata indicata manualmente a penna sul fronte di entrambi i titoli.
I buoni in esame erano stati sottoscritti il 9/4/2001 ed avevano una durata massima di 6 anni; pertanto, la scadenza era prevista per il 9/4/2007 e da tale data era cominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale, il quale sarebbe maturato il 9/4/2017. Osserva che il rimborso dei buoni era stato richiesto successivamente rispetto al decorso del termine di prescrizione.
Invocando la prescrizione decennale del proprio diritto al rimborso dei buoni, prevista dal D.M. 19/12/2000, il ricorrente dimostra di essere consapevole dell'etero-integrazione del regolamento negoziale riportato sul titolo. Tali norme, tuttativa, devono essere applicate per intero e non "*a macchia di leopardo*", richiamando solo quelle favorevoli alla propria posizione. Dunque, vanno prese in considerazione anche per quella parte in cui spiegano che l'uso di moduli contenenti la disciplina di serie diverse da quella in collocazione era avvenuta solo per ragioni di economia e buon andamento (art. 97 Cost.).
L'intermediario resistente chiede di rigettare il ricorso.
Il ricorrente, in sede di repliche, osserva che, secondo quanto affermato dall'intermediario, debba prevalere il criterio di calcolo degli interessi previsto dal D.M. del 19/12/2000. Nel

caso in esame, la mancata applicazione delle condizioni riportate sui titoli comporterebbe l'applicazione di condizioni peggiorative nei suoi confronti in sede di liquidazione degli stessi.
Concorda sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore di buoni potesse subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti; in tali casi, sarà necessaria un'integrazione extratestuale del rapporto.
La predetta considerazione non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui titoli, anche quando durante il corso del rapporto non era sopravvenuto alcun nuovo decreto ministeriale riguardante i rendimenti.
Soggiunge che la funzione dei buoni fruttiferi, destinati ad essere emessi in serie, non tollererebbe un'interpretazione differente per la quale, ponendo a carico del sottoscrittore le conseguenze di un errore imputabile all'intermediario, finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio pubblico. Pertanto, in caso di discrepanza tra le prescrizioni ministeriale e le indicazioni riportati sui buoni, si dovrà dare prevalenza a tale ultimo elemento (cita Trib. Catania, sentenza n. 2188/2018, Trib. S. Maria Capua V., sentenza n. 193/2018, Trib. Bologna, sentenza n. 51/2013, Cass. Civ., S.U., n. 13979/2007, Collegio di Bologna, decisione n. 3710/2017).
In definitiva, in merito alla discrasia fra le serie "AF" e "AA1", la giurisprudenza di merito, di legittimazione e ABF ha stabilito che l'eterointegrazione e lo *ius variandi* non possono operare, né tantomeno può applicarsi una nuova norma che intacchi i c.d. "*diritti acquisiti*".

## DIRITTO

La controversia in esame concerne la divergenza, in tema di rendimenti e termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni stampigliate sui BFP (in specie, sul retro ove sono indicate le condizioni di rimborso della serie "AF") e la disciplina ministeriale di rimborso dei titoli della serie "AA1" cui il BFP sottoscritto dal ricorrente apparterrebbe.
I BFP in esame, "a termine", sono stati emessi in data 9/4/2001, ossia successivamente al D.M. 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000 e istitutivo delle due nuove serie A1 (ordinaria) e AA1 (a termine).
Nondimeno i BFP in esame riportano sul fronte la serie di appartenenza "*AA1*" scritta a penna, l'indicazione "*a termine*" e la dicitura "*Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualsiasi Ufficio Postale giusta la tabella a tergo*"; sul retro, oltre alla data di emissione, sono riportate, barrate con linea a penna, le condizioni di rimborso previste per la serie "*AF*" e cioè la scritta che "*l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscossa prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto*", nonché la scritta a penna "*lordo 35% al 6° anno*" che corrisponde al rendimento dei buoni della serie AA1.
Ciò ha ingenerato, ad avviso del Collegio, un legittimo affidamento nel ricorrente in merito alla circostanza che il buono fosse disciplinato dalle condizioni poste a tergo del titolo; ciò, tanto più atteso che l'intermediario non ha prodotto alcuna prova relativa all'effettiva consegna, al momento della sottoscrizione del BFP in contestazione, dei fogli informativi relativi alla serie AA1 - le cui condizioni di rimborso ritiene applicabili al caso di specie e dovendosi d'altronde escludere che il semplice "depennamento" delle condizioni di rendimento apposte sul retro possa considerarsi idoneo a sanare tale vizio di mancata trasparenza. La correzione apposta a mano sul buono è peraltro priva di validazione di tale annotazione con il timbro dell'ufficio postale, nonché della firma dell'impiegato.
Ritiene, così, il Collegio che debbano trovare applicazione le condizioni di rimborso originariamente previste per la serie "A/F", talché il titolo scade al 14° anno dalla sua

emissione (anno 2001) e, decorrendo il termine di prescrizione decennale dalla data di scadenza (anno 2015), il diritto al rimborso del buono non può pertanto dirsi ancora prescritto (cfr., in senso analogo, Collegio Bari, decisione n. 25495/18). Sicché il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario proceda al rimborso del buono in contestazione secondo le condizioni originariamente previste per la serie "A/F".

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali applicando le condizioni originarie riportate sui titoli stessi.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS